



Messaggio municipale 13/2024

Preavviso del Municipio, in base all'art. 67 cpv. 6 LOC, riguardante la mozione "Viabilità Sottomontagna per tutti i Cadenazzesi"

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

nella seduta del 18 dicembre 2023 il partito Il Centro, primo firmatario il Consigliere comunale Caccia Davide, ha presentato una mozione, con la quale si richiede di introdurre un sistema di deroghe di transito che permetta a tutti i domiciliati e alle aziende con sede legale nel Comune di utilizzare la rete viaria del Comparto Sottomontagna.

La mozione, conformemente all'art. 69 cpv. 2 LOC, è stata demandata alla Commissione delle petizioni.

Preavviso del Municipio

Il Municipio, con risoluzione n. 431 del 3 giugno 2024, prendeva atto della mozione e redigeva un proprio preavviso all'indirizzo della Commissione incaricata.

L'Esecutivo comunale esprime il proprio parere negativo alla mozione così come presentata, in quanto una modifica della segnaletica con l'inserimento dell'eccezione "domiciliati nel Comune" non troverebbe l'accordo del preposto ufficio cantonale, così come l'inserimento dell'eccezione "con autorizzazione municipale" comporterebbe la creazione di una banca dati ampliata non più gestibile da parte della Polizia comunale.

Si rende anche attenti al fatto che l'asse stradale principale (Via Stazione-Via San Gottardo) sarà oggetto prossimamente di interventi di gestione del traffico da parte di USTRA, proprietario e gestore della strada. Le misure di fluidificazione del traffico dovrebbero portare benefici, riducendo ulteriormente il fenomeno del traffico parassitario all'interno dei comparti a transito limitato.

Il Comparto Sottomontagna ha la vocazione di quartiere prevalentemente residenziale, con la presenza di percorsi casa-scuola oltre ad infrastrutture del tempo libero. Una modifica secondo gli intendimenti della mozione andrebbe a vanificare gli obiettivi di garantire una maggior sicurezza con un traffico veicolare ridotto.

Rapporto della Commissione delle petizioni

La Commissione in data 3 ottobre 2024 ha presentato il suo rapporto, che alleghiamo nella sua forma integrale.

La Commissione condivide quanto esposto dal Municipio nel proprio rapporto e esprime il proprio preavviso negativo alla mozione così come presentata.

Conclusione

Il Municipio, preso atto del rapporto commissionale e così come espresso nel proprio preavviso all'indirizzo della stessa Commissione, reputa che quanto proposto non sia condivisibile.

Pertanto viene mantenuto un preavviso negativo alla mozione, con l'invito a voler respingere la stessa così come presentata.

Richiamato quanto sopra esposto, il Municipio di Cadenazzo vi invita a voler risolvere:

La mozione presentata il 18 dicembre 2023 dal partito Il Centro, primo firmatario il Consigliere comunale Caccia Davide, denominata "Viabilità Sottomontagna per tutti i Cadenazzesi", è respinta.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO




Marco Bertoli
Moreno Mocettini

Allegati:

- mozione
- preavviso municipale
- rapporto commissionale

Municipale responsabile: Bertoli Marco

Davide Caccia
A Pianturin 5
659 Cadenazzo
Capogruppo in Consiglio comunale
Il Centro



Cadenazzo, 16 novembre 2023

MOZIONE

“Viabilità Sottomontagna per tutti i Cadenazzesi”

Nel corso del mese di ottobre del 2023, il nostro Consiglio comunale ha approvato la base legale per attuare un sistema di controllo elettronico delle targhe dei veicoli che percorrono zone a traffico limitato.

L'applicazione è prevista da subito per il comparto Sottomontagna.

Da sempre, nel nostro Comune al centro di un intenso traffico Bellinzona-Locarno-Lugano, il problema del traffico parassitario e della sicurezza sulle strade comunali e in particolari sulle strade dei quartieri più densamente abitati è un problema.

Le misure classiche messe in atto per migliorare la sicurezza sono legate alla riduzione della velocità (Zone 30) e – nel caso del comparto Sottomontagna oggetto della presente mozione – l'introduzione di limitazioni alla percorrenza e sistemi di controllo elettronico.

Il problema di fondo è che l'applicazione standard della limitazione del traffico ai confinanti penalizza gli altri abitanti di Cadenazzo, che possono dover e voler percorrere queste strade, per la cui costruzione, manutenzione e gestione contribuiscono con le proprie imposte.

Con al presente Mozione – sulla base dell'art. 67 LOC, 17 RALOC e dei risposti del Regolamento comunale – chiediamo che per il Comune di Cadenazzo, in particolare nella zona Sottomontagna, sia introdotto **un sistema di deroghe di transito che permetta a tutti i domiciliati e alle aziende con sede legale nel Comune di utilizzare la rete viaria in oggetto.**

Per elaborare tale normativa, il Municipio potrà ispirarsi alla regolamentazione presente nel Comune di Collina d'Oro, allegata alla presente.

Davide Caccia
Capogruppo in Consiglio comunale
Il Centro



Fabio Ruggeri
Consigliere comunale
UDC



Allegati:

- RC 29 02 - Regolamento disciplinamento delle strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici (Collina d'Oro)
- OM 29 11 - Ordinanza Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici
- FM 29 07 - Richiesta transito strade a traffico limitato
- FM 29 08 - Richiesta regolarizzazione transito
- FM 29 10 - Dichiarazione unico conducente



Regolamento comunale sul disciplinamento delle strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici

Regolamento comunale

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Scopo del regolamento
- Art. 4 Finalità zone a traffico limitato
- Art. 5 Norme d'esecuzione

CAPITOLO II DEFINIZIONI

- Art. 6 Varchi elettronici
- Art. 7 Deroghe di transito
- Art. 8 Procedura di autorizzazione
- Art. 9 Validità autorizzazione

CAPITOLO III INFORMAZIONE, RESPONSABILITÀ

- Art.10 Informazione al pubblico
- Art.11 Responsabilità
- Art.12 Protezione dei dati
- Art.13 Sistema di controllo dei varchi elettronici
- Art.14 Durata di conservazione e distruzione dei dati
- Art.15 Trasmissione dei dati a terzi

CAPITOLO IV SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.16 Sanzioni
- Art.17 Rimedi di diritto
- Art.18 Entrata in vigore



CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento organico comunale (ROC);
- la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP);
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol);
- la Legge sulle Multe Disciplinari (LMD);
- l'Ordinanza sulle Multe Disciplinari (OMD);
- la Legge sulla circolazione stradale (LCStr).
- il Regolamento Organico comunale.

In particolare:

- art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'impiego di lettori targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Art. 3 Scopo regolamento

Il Regolamento ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Collina d'Oro, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Esso definisce le procedure di rilascio, gli aventi diritto e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 4 Finalità zone a traffico limitato

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a) Ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b) Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c) Migliorare la sicurezza dei pedoni;
- d) Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) Conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.



Art. 5 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri di targa d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Art. 6 Varchi elettronici

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito, inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'OMD.

Art. 7 Dergoghe di transito

1. Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito nelle strade a traffico limitato di regola i domiciliati e le aziende con sede legale nel Comune.
2. Altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto secondo il cpv.1.
3. La lista esaustiva degli aventi diritto, è disciplinata tramite Ordinanza municipale.

Art. 8 Procedura di autorizzazione

1. Il richiedente deve inoltrare regolare istanza, corredata dalla documentazione necessaria, al servizio incaricato affinché venga registrato ogni veicolo.
2. La procedura completa, è disciplinata dall'Ordinanza municipale.

Art. 9 Validità autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi.
2. Il servizio incaricato ha l'obbligo di verifica periodica dei requisiti.
3. I termini di validità dell'autorizzazione sono disciplinati dall'Ordinanza municipale.

CAPITOLO III INFORMAZIONE, RESPONSABILITÀ

Art. 10 Informazioni al pubblico

Le strade a traffico limitato e gestite dai varchi elettronici dovranno essere adeguatamente segnalate tramite l'apposita segnaletica verticale.

Art. 11 Responsabilità

Il Municipio, per il tramite del servizio incaricato, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



Art. 12 Protezione dei dati

1. I dati e le immagini del transito vengono trattati in maniera lecita, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei disposti di Legge (LPDP).
2. Il Municipio e per esso il servizio incaricato, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Regolamento, fanno stato le norme della LPDP.

Art. 13 Sistema di controllo dei varchi elettronici

1. Il Comune allestisce la banca dati del sistema di gestione dei varchi elettronici, creando una lista di veicoli al beneficio di un'autorizzazione di circolazione (white list), comprensiva dei numeri di targa, dei dati riguardanti il nome, il cognome, l'indirizzo dei detentori e il periodo di validità dell'autorizzazione.
2. Il sistema di lettura dei numeri di targa dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i relativi numeri di targa.
3. Il sistema informatico produce un verbale dei veicoli in infrazione comprensivo della fotografia, del numero di targa e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.
4. I dati rilevati da veicoli al beneficio di un'autorizzazione di transito, vengono immediatamente eliminati in automatico dal sistema.
5. Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri di targa dei veicoli in infrazione come segue:
 - targhe confederate tramite:
 - a. le banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri di targa ticinesi e di altri Cantoni;
 - b. l'applicativo cantonale gestione targhe, in collaborazione con la Polizia comunale convenzionata;
 - targhe estere tramite:
 - c. la Polizia cantonale.
6. L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.



Art. 14 Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri di targa di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a. In caso di concordanza con la lista di numeri di targa autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
- b. In caso di mancata concordanza con la lista di numeri di targa autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 15 Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio, i dati personali registrati non sono trasmessi a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, la documentazione fotografica può essere trasmessa alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

CAPITOLO IV

SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Sanzioni

1. Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi competenti a norma della LCStr.
2. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.
3. Il servizio incaricato ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

Art. 17 Rimedi di diritto

1. La procedura semplificata, regolamentata dalla Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è applicata per le infrazioni di lieve entità, e non prevede la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni.
2. Il contravventore che non è d'accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe inoltrare delle osservazioni, deve semplicemente attendere la scadenza del limite indicato sull'intimazione di pagamento, dopo di che viene avviata la procedura ordinaria.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.



Approvato dal Consiglio comunale con RCC 89 del 13 marzo 2023.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Marco Wazzau

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori
Sebastiano Calcò Labbruzzo
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 60 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 004716 del 20.06.2023.



Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici

Ordinanza municipale

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza del 24.11.2009
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999;
- la Legge Multe Disciplinari del 24 giugno 1970;
- l'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996;
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Collina d'Oro, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 2 Varchi elettronici

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996.



Art. 3 **Utilizzazione e principi**

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a Ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- d Conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4 **Deroghe al transito e procedura di ottenimento**

¹ Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel Comune o dimoranti (permesso B) in possesso di un contratto di affitto;
- b i veicoli intestati a ditte con sede legale nel Comune; la Polizia ha facoltà di richiedere informazioni supplementari per verificare i requisiti;
- c i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
- d i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
- e i veicoli intestati a ditte richiedenti con sede legale nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
- f i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui titolari sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta)
- g ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.

² Il richiedente deve inoltrare regolare istanza tramite dichiarazione resa e sottoscritta, indicante le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e allegando copia della Licenza di circolazione di ogni veicolo, come pure copia del contratto di affitto per i titolari di un permesso B.

³ Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione seguente:

- copia della Licenza di circolazione;
- documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato;
- copia del contratto d'affitto per i titolari di un permesso B.

⁴ Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto ritornate al mittente.

⁵ Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

⁶ La Polizia può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.



Art. 5 **Regolarizzazione dei transiti entro 2 giorni feriali (48h) successivi all'evento**

¹ Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:

- a di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;
- b di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
- c di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
- d di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
- e o per autorizzazioni particolari con provata documentazione.

² Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi al passaggio (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato.

³ Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

Art. 6 **Responsabilità**

Il Municipio, per il tramite della Polizia, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 7 **Protezione dei dati**

¹ I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

² Il Municipio e per esso la Polizia, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

³ Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 **Registrazione dei dati**

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

Art. 9 **Sanzioni**

¹ Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

² Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

³ La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.



Art. 10 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'OM 29.09 del 16.12.2016 "Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

Art. 12 Rimedi in diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

Approvata con Risoluzione municipale no. 1263 del 25.11.2019

Pubblicata agli albi comunali dal 6 dicembre 2019 al 21 gennaio 2020



Richiesta regolarizzazione transito entro le 48 ore dal passaggio sulle strade a traffico limitato controllate da varchi elettronici

Da inoltrare, entro le 48 ore dal transito, a: Servizio varchi elettronici, Via Chioso 1, 6925 Gentilino, serviziomulte@collinadoro.swiss

1 Generalità

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

E-mail

2 Veicolo

N. targa

Genere di veicolo (auto , moto, furgone, ecc.)

3 Dettagli del transito

via Civra

Data

ora

Data

ora

Data

ora

Data

ora

Periodo dal

al

via Risciana

Data

ora

Data

ora

Data

ora

Data

ora

Periodo dal

al

4 Motivo del transito

Medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato
Manutentore chiamato per intervento di emergenza
Veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato
Autorizzazioni particolari con provata documentazione
Veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata
N. targa

5 Autenticazione

Luogo e data

Firma del richiedente

> Allegati da inoltrare

- Certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato

Base legale

- OM 29 09 - Ordinanza municipale «Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici»

Avvertenze

- Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr. o dal Municipio.
- Per chi dichiara il falso decade immediatamente il beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.
- La Polizia ha la facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2 della relativa Ordinanza Municipale.

Municipio



Comune di
Cadenazzo

Cará 2
Casella postale 161
CH 6593 Cadenazzo

telefono 091 858 11 77
telefax 091 858 25 22

e-mail municipio@cadenazzo.ch
web www.cadenazzo.ch

funzionario Moreno Mocettini
telefono 091 850 29 16
e-mail moreno.mocettini@cadenazzo.ch

Ai membri
della Commissione delle petizioni

Cadenazzo 4 giugno 2024
Ris. mun. 431 del 03.06.2024

Mozione "Viabilità Sottomontagna per tutti i Cadenazzesi"

Egregi signori,

richiamata la mozione presentata dal gruppo Il Centro e indipendenti, primo firmatario il Consigliere comunale Caccia Davide, in occasione della seduta di Consiglio comunale del 18 dicembre 2023, di seguito vi trasmettiamo il preavviso municipale, in base all'art. 67 cpv. 2 let a LOC.

Il Municipio ha attentamente approfondito la proposta della mozione.

La segnaletica posata nel Comparto Sottomontagna, così come in altri comparti comunali, prevede un divieto di circolazione generale con l'eccezione "Servizio a domicilio".

Pertanto è possibile accedere al comparto unicamente per lo svolgimento di un servizio a domicilio (raggiungere la propria abitazione, usufruire di servizi presenti, visita a residenti nel comparto, ecc.). Anche un residente nel comparto non è autorizzato a transitare senza fermarsi presso la propria abitazione.

Tale segnaletica serve a contrastare il traffico parassitario, ossia il transito senza che venga effettuato un servizio a domicilio, essendo una strada di quartiere a carattere prevalentemente residenziale, con la presenza di percorsi casa-scuola, oltre a strutture di tempo libero. Una modifica secondo gli intendimenti della mozione andrebbe a vanificare gli obiettivi di garantire una maggior sicurezza con un traffico veicolare ridotto, in particolar modo nei percorsi casa-scuola e per il tempo libero.

Per quanto concerne il sistema di controllo elettronico, ricordiamo che vengono iscritte unicamente le targhe dei veicoli dei residenti la cui abitazione si trova all'interno del comparto ma prima del sistema di rilevamento delle targhe. Pertanto non sono iscritte tutte le targhe dei residenti, ma unicamente una parte (via Ai Boschi, Via alle Vigne e estremità di Via Sottomontagna), per complessivi 186 residenti sui 990 dell'intero comparto (escluse attività economiche).

Analizzando le possibili modifiche secondo gli intendimenti della mozione, segnaliamo quanto segue:

Modifica segnaletica: divieto di circolazione con eccezione "servizio a domicilio" e "domiciliati nel Comune"

Una eccezione generale a favore di tutti i domiciliati non troverebbe l'accordo del preposto ufficiale cantonale, in quanto si tratta di una eccezione troppo ampia.

Modifica segnaletica: divieto di circolazione con eccezione "servizio a domicilio" e "con autorizzazione municipale"

L'eventuale introduzione di una autorizzazione municipale, a cui potrebbero far capo tutti i domiciliati nel Comune, comporterebbe la creazione di una banca dati che potrebbe contenere tutti i veicoli di ogni abitante e/o attività economia presente nel Comune.

Concretamente l'attuale banca dati dei numeri di immatricolazione, al cui interno vi sono 154 veicoli iscritti per 186

persone domiciliate, verrebbe ampliata in modo considerevole (proporzionalmente 2'656 veicoli per 3209 domiciliati, oltre ai veicoli delle attività economiche).

La banca dati viene gestita dalla Polizia comunale in base alle richieste trasmesse alla Cancelleria comunale, che comunica anche gli stralci a seguito di trasferimento all'esterno del comparto.

Interpellata su tale tematica, la Polizia comunale ha comunicato che una banca dati così ampliata non è per loro gestibile.

Si segnala inoltre che l'asse stradale principale (Via Stazione e Via San Gottardo) sarà oggetto prossimamente di interventi sulla gestione del traffico da parte di USTRA, proprietario e gestore della strada. Le misure di fluidificazione del traffico dovrebbero portare benefici, riducendo ulteriormente il fenomeno del traffico parassitario all'interno dei comparti a transito limitato.

In considerazione di quanto sopra, in Municipio esprime il proprio parere negativo alla mozione così come presentata.

Vi rendiamo attenti che in base all'art. 67 cpv. 5 LOC la vostra Commissione deve esaminare la mozione e stilare il proprio rapporto entro il termine di 6 mesi dal preavviso municipale.

Con i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO



Marco Bertoni
Moreno Mocettini

Allegata:
mozione

Copia:
Caccia Davide, A Piantürin 5, 6593 Cadenazzo



RAPPORTO

Riunione commissione del 03 ottobre 2024, ore 19.30

Seduta di Consiglio comunale del 14 ottobre 2024

Mozione " Viabilità sottomontagna per tutti i Cadenazzesi"

Presenti:

Monica Gianetti, presidente

Michael Zucconi, segretario

Amanda Steiner, membro

Jean Pierre Perucchini , membro

Ertan Akayoglu, membro

Rapporto commissionale:

La commissione dopo attenta discussione, condivide il preavviso negativo del municipio, e ricorda che la via Sottomontagna fa parte del tragitto "Scuola casa".

Fatte queste considerazioni la commissione esprime il proprio parere negativo alla mozione così come presentata.

Commissione delle petizioni

Il presidente
Monica Gianetti

Il segretario
Michael Zucconi

Membri:
Amanda Steiner
Jean Pierre Perucchini
Ertan Akayoglu

...